



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 59 COD. – DPE012

DEL 08/06/2021

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE-TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

UFFICIO: QUALITA' ACQUE MARINE

OGGETTO: D.lgs. 03/04/2008, n. 116 - D.M. 30/03/2010 - **DGR n. 241 del 03/05/2021** - D.D. n. DPE012/132/2020 - D.D. n. DPE012/93/2020- D.D. n. DPE012/98/2020. **Presa d'atto** ripristino del corretto set di dati relativo ai punti di prelievo **IT013067001001 "Zona antistante Via Sardegna"** e **IT013067001003 "Zona ant. Villa Giulia"** del Comune di Alba Adriatica (TE). Rettifica D.D. n. DPE012/93 del 26/10/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 03/04/2008, n. 116, al termine di ciascuna stagione balneare, la Regione Abruzzo procede alla valutazione della qualità delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti, secondo la procedura di cui all'Allegato II del D.lgs. 116/2008, classificando tali acque come acque di qualità «scarsa», «sufficiente», «buona», «eccellente»;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, ed in particolare gli artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la L.R. 22/12/2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

CONSIDERATO che il D.lgs. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.lgs. 116/2008 che al comma 1, punto d), indica tra le competenze regionali "la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8" ed al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni trasmettono al Ministero della Salute secondo le modalità stabilite dallo stesso Decreto, "omissis.... le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonché i risultati delle attività di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno...omissis";

CONSIDERATO che l'ARTA Abruzzo, per il tramite dei Distretti Prov.li di Pescara e di L'Aquila, effettua i campionamenti nei punti di prelievo individuati, distribuiti lungo la costa regionale, secondo le tempistiche del calendario di monitoraggio predisposto prima dell'inizio della stagione balneare, di norma da aprile a settembre, di concerto con gli uffici regionali. Gli esiti analitici relativi ai campioni effettuati, sono trasmessi alla Regione, al Comune interessato e sono inseriti sul sito dell'Agenzia e sul Portale Acque del Ministero della Salute;

DATO ATTO che i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'Allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. 16/08;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 5, del D.lgs. n.116/2008, prevede che i campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione e sono sostituiti da campioni prelevati secondo le modalità precisate all'Allegato IV: *“ In caso di inquinamento di breve durata, e' prelevato un campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione. Se e' necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata ”*;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo procede alla valutazione della qualità delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali sulla base dei dati analitici inseriti dall'ARTA Abruzzo sul sito dell'Agenzia, assegnando la relativa classe di qualità, che è oggetto di confronto con la classificazione effettuata dal Ministero della Salute sulla base dei dati analitici inseriti dall'ARTA Abruzzo sul Portale Acque Ministeriale, ai fini della valutazione della sua coerenza e corrispondenza;

RICHIAMATE:

- la **D.D n. DPE012/132 del 03/12/2019** con la quale è stata approvata la **classificazione delle acque di balneazione** elaborata ai sensi dell'art.8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08, mediante l'utilizzo dei dati di monitoraggio del **quadriennio 2016 – 2019**;
- la **D.D. n. DPE012/93 del 27/10/2020**, con la quale è stata approvata la **classificazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali**, elaborata ai sensi dell'art.8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08, mediante l'utilizzo dei dati di monitoraggio del **quadriennio 2017-2020**;

CONSIDERATO che nella stagione balneare 2019 nel **Comune di Alba Adriatica (TE)**, con riferimento ai **punti di prelievo IT013067001001 “Zona antistante Via Sardegna” e IT013067001003 “Zona ant. Villa Giulia”**, per un mero problema tecnico non sono state inserite sul sito dell'ARTA Abruzzo e sul Portale Acque Ministeriale le **risultanze dei prelievi di controllo suppletivi effettuati dall'ARTA in data 18/5/2019 e 21/05/2019 sugli anzidetti punti di prelievo, necessarie ai fini della sostituzione dei campioni routinari non conformi ai valori limite riportati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010 effettuati in data 16/05/2019, come previsto all'art. 6, comma 5, del D.lgs. n.116/2008**;

CONSIDERATO che la **mancata applicazione** di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del D.lgs. n.116/2008 ha determinato per il **punto di prelievo IT013067001001 denominato: “Zona antistante Via Sardegna” uno scadimento della classe di qualità delle acque**, da “eccellente” a “buona”;

EVIDENZIATO che nelle more della rettifica del set di dati degli anzidetti punti di balneazione, il Servizio OO.MM. con **D.D. n. DPE012/98 del 10/11/2020**, ha **attestato**, a tutti gli effetti, la **classe di qualità “eccellente”** del punto di balneazione **IT013067001001 denominato “Zona antistante Via Sardegna” nel Comune di Alba Adriatica (TE)**;

CONSIDERATO che a seguito delle interlocuzioni tra l'UE, **Ministero della Salute e Regione Abruzzo**, è stato ripristinato nel database il corretto set di dati, **annualità 2019**, relativo agli anzidetti punti di prelievo **IT013067001001 “Zona antistante Via Sardegna” e IT013067001003 “Zona ant. Villa Giulia” del Comune di Alba Adriatica (TE)**, mediante **sostituzione dei campioni routinari non conformi effettuati in data 16/05/2019 con i prelievi suppletivi conformi del 21/05/2019**;

RICHIAMATA la **DGR n. 241 del 03/05/2021**, avente ad oggetto l'approvazione delle risultanze dei campionamenti dell'anno 2020 e gli adempimenti regionali per la stagione balneare 2021, con la quale, tra l'altro, si è preso atto del ripristino del corretto set di dati relativo all'anzidetto punto di prelievo **IT013067001001 “Zona antistante Via Sardegna” nel Comune di Alba Adriatica (TE)**, che ne ha confermato la classe di qualità “eccellente”, come riportato nei seguenti allegati al provvedimento:

- **Allegato “A-CW”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2021 – dati quadriennio 2017-2020 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- **Allegato “A-LW”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2021 – dati quadriennio 2017-2020 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- **Allegato “A1-CW”**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2016 – 2020;

RITENUTO di procedere alla **presa d'atto del ripristino del corretto set di dati dei prelievi** effettuati nella stagione balneare 2019 nei punti IT013067001001 "*Zona antistante Via Sardegna*" e IT013067001003 "*Zona ant. Villa Giulia*" del Comune di Alba Adriatica (TE), mediante sostituzione dei campioni routinari non conformi effettuati in data 16/05/2019 con i prelievi suppletivi conformi del 21/05/2019;

RITENUTO, inoltre, di procedere alla **rettifica della D.D. n. DPE012/93 del 26/10/2020**, per la sola parte relativa alla valutazione delle acque di balneazione marino-costiere, effettuata sulla base dei dati analitici relativi al **quadriennio 2017-2020** le cui risultanze sono riportate nell'**allegato "A-CW"** al provvedimento, come da **Allegato 1-A-CW** parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **PRENDERE ATTO** del ripristino del corretto set di dati dei prelievi effettuati nella stagione balneare 2019 nei punti IT013067001001 "*Zona antistante Via Sardegna*" e IT013067001003 "*Zona ant. Villa Giulia*" del Comune di Alba Adriatica (TE), mediante sostituzione dei campioni routinari non conformi effettuati in data 16/05/2019 con i prelievi suppletivi conformi del 21/05/2019;
- di **RETTIFICARE** la D.D. n. DPE012/93 del 26/10/2020, per la sola parte relativa alla valutazione delle acque di balneazione marino-costiere, effettuata sulla base dei dati analitici relativi al **quadriennio 2017-2020**, le cui risultanze sono riportate nell'**allegato "A-CW"** al provvedimento, come da **Allegato 1-A-CW**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Comune di Alba Adriatica (TE), all'ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, al Direttore del Dipartimento Infrastrutture e trasporti;
- di **DISPORRE** l'inserimento del presente provvedimento sul portale regionale www.regione.abruzzo.it, nella sezione "*QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE*".

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'ESTENSORE
Giovanna Marrafina



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Paolo D'Incecco

